SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n. **123**.

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. *(11G0165)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. **124**.

Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. *(11G0172)* . . . . . *Pag.* 22

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2011.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. *(11A10274)*. *Pag.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2011.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. *(11A10275)* . . . . . *Pag.* 40

Ritenuto che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto che la Conferenza di servizi nella riunione del giorno 19 maggio 2011 ha ritenuto i titoli NVQ 3 citati, rilasciati da VTCT idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto che la stessa ha ritenuto che anche nel caso specifico dell'interessata, il riconoscimento dei titoli, identici a quelli dei casi precedentemente trattati, avvenisse senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Ritenendo di poter procedere nell'esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009.

Art. 2.

1. A Sanna Giorgia, nata a Iglesias (CI) in data 21 luglio 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della citata legge n. 174/2005 e s.m.i., senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10282

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 19 luglio 2011.

Emanazione del nuovo statuto di autonomia.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 con cui è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Visto lo Statuto di autonomia della LUISS Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 7 del 2 febbraio 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n.35 del 12 febbraio 2004 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 31 maggio 2011, con la quale è stata approvata la proposta di nuovo statuto di autonomia dell'Ateneo;

Viste le note prot. n. 187 e 191 del 1° giugno 2011 con le quali la proposta di nuovo statuto è stata trasmessa al Ministero dell'università e ricerca;

Vista la nota prot. 3291 del 30 giugno 2011 del Ministero dell'università e ricerca, recante alcune osservazioni alla proposta di nuovo statuto;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della LUISS Guido Carli nella seduta del 19 luglio 2011, con la quale sono state recepite ed approvate le suddette osservazioni;

Decreta:

È emanato il nuovo Statuto di autonomia della LUISS Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli.

Detto Statuto, il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2011

Il rettore: EGIDI

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA DELLA LUISS LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, più brevemente denominata LUISS Guido Carli, è una istituzione culturale autonoma che ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale, il trasferimento dell'innovazione.

La LUISS Guido Carli (di seguito anche università), per l'assolvimento dei suoi fini istituzionali, elabora un progetto rivolto ad offrire al sistema economico, produttivo e istituzionale italiano ed europeo innovativi e qualificati risultati nei settori delle conoscenze scientifiche, della ricerca e dell'alta formazione.

L'università si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati e nelle professioni liberali con:

- conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici e metodologici;
- atteggiamenti professionali etici orientati all'analisi e alla elaborazione di strategie operative;
- capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento.

Art. 2

La LUISS Guido Carli è promossa dall'Associazione per la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (ALUISS) che, in quanto ente promotore, ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.

Oltre all'ente promotore, svolge attività di supporto all'università l'Associazione Amici della LUISS che provvede, in particolare, alla istituzione di borse di studio e di ricerca.

Art. 3

La LUISS Guido Carli, con sede in Roma è un'università non statale, avente personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1 della legge 243/1991.

La vigilanza è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4

Le modifiche statutarie sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il regolamento didattico d'ateneo è approvato dal senato accademico e, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione.

Il regolamento generale di ateneo, che disciplina le strutture dell'ateneo, è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, sentito il senato accademico.

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato esecutivo.

I regolamenti concernenti il personale docente sono approvati dal consiglio d'amministrazione, su proposta del senato accademico.

Il codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale amministrativo e dagli studenti dell'ateneo è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. Sulle violazioni delle norme del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina di cui all'art. 21, decide il consiglio di amministrazione.

Il regolamento sul nucleo di valutazione è approvato dal comitato esecutivo.

Il regolamento unificato per le elezioni delle rappresentanze negli organi è approvato dal comitato esecutivo.

Eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal comitato esecutivo su proposta del presidente e/o del rettore.

Capo II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 5

Sono organi dell'università:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato esecutivo;
c) il presidente e il vice presidente esecutivo;
d) il direttore generale;
e) il rettore;
f) il senato accademico;
g) il consiglio di dipartimento;
h) il nucleo di valutazione;
i) il collegio di disciplina.

Art. 6

Il consiglio di amministrazione è così composto:
a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS;
b) undici rappresentanti designati dalla stessa Associazione, di cui almeno tre in rappresentanza degli enti o delle persone fisiche che hanno maggiormente contribuito al finanziamento dell'università;
c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Associazione Amici della LUISS;
d) il rettore;
e) il direttore generale;
f) un professore di ruolo dell'università;
g) un rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
h) uno studente in corso all'atto della nomina;

i) il presidente dell'Associazione Laureati che non appartenga al personale docente dell'università e che comunque non abbia rapporti di dipendenza o collaborazione con la stessa.

Le designazioni dei membri di cui alle lettere f) e h), avvengono in base al regolamento approvato dal comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno su designazione dell'ALUISS il presidente, il vice presidente esecutivo e, eventualmente, un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Con le modalità previste nel secondo comma possono essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.

I componenti del consiglio di amministrazione, fatti salvi i casi di cui al comma precedente, nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato, rimangono in carica per il tempo residuale.

La funzione di segretario del consiglio di amministrazione è esercitata dal direttore generale.

Art. 7

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, terzo comma, 12 e 52 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto.

Inoltre, il consiglio di amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'università in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto; delibera, inoltre, i relativi programmi indicando le finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;
b) approva il piano strategico triennale, su proposta congiunta del rettore e del direttore generale predisposto con riferimento alle rispettive aree di competenza, sentito il comitato esecutivo; il piano strategico triennale si compone del piano economico-finanziario e delle linee guida di sviluppo dell'ateneo con particolare riferimento anche al numero complessivo di docenti da chiamare per ciascun dipartimento;
c) approva il budget predisposto dal direttore generale ed il bilancio dell'università e delibera gli investimenti immobiliari;
d) nomina, su proposta del presidente, il rettore scegliendolo tra i professori ordinari di università italiane;
e) nomina, su proposta del rettore, scegliendolo tra i professori ordinari dell'università, il prorettore vicario che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, nell'espletamento delle funzioni di sua competenza;
f) nomina, su proposta del rettore, il prorettore alla didattica, il prorettore alla ricerca e i direttori di dipartimento scegliendoli tra i professori ordinari dell'università;
g) nomina, su proposta del presidente, i presidenti delle scuole;
h) nomina, su proposta del rettore, sentiti il direttore generale e i presidenti delle scuole, i direttori delle scuole;
i) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale;
j) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta del senato accademico, in conformità al piano strategico, l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle scuole;

k) determina, d'intesa con il senato accademico e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'università, in ordine alla formazione dei suoi programmi;
l) stabilisce, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare, nonché l'entità dei contributi accademici, sulla base della proposta istruita dal comitato esecutivo;
m) può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni a suoi componenti;
n) esercita tutte le altre funzioni demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, dallo statuto e dai regolamenti escluse quelle attribuite dallo statuto ad altri organi o a questi delegate.

Art. 8

Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) presiede le adunanze del consiglio stesso e del comitato esecutivo e convoca tali organi secondo le modalità disciplinate nell'articolo 14;
b) ha la legale rappresentanza dell'università anche in giudizio;
c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;
d) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie di competenza del comitato esecutivo, o delegarne l'adozione al vice presidente esecutivo, riferendone allo stesso per la ratifica nella successiva adunanza;
e) propone al consiglio d'amministrazione la nomina del rettore, del direttore generale e dei presidenti delle scuole;
f) può delegare al vice presidente esecutivo l'esercizio di sue funzioni.

Art. 9

Il comitato esecutivo, presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente esecutivo, è così composto:
a) dal presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede;
b) dal vice presidente esecutivo;
c) dal vice presidente esecutivo dell'ALUISS;
d) dal rettore o, in sua assenza, dal prorettore vicario;
e) dal direttore generale;
f) dal vice presidente ove nominato.

La funzione di segretario del comitato esecutivo è esercitata dal direttore generale.

Il comitato esecutivo informa periodicamente il consiglio di amministrazione circa le proprie deliberazioni.

Art. 10

Il comitato esecutivo delibera, in conformità al piano strategico, su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'università ed esercita ogni altra competenza non riservata dalle norme vigenti e dallo statuto agli altri organi, che comportino entrate oppure spese, nell'ambito degli stanziamenti indicati nel budget approvato dal consiglio di amministrazione.

In particolare, il comitato esecutivo:
a) valuta, ai fini della presentazione in consiglio di amministrazione, il piano strategico;
b) delibera, su proposta del senato accademico, i posti di ruolo vacanti e di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico;
c) nomina, su proposta del rettore, formulata sulla base delle graduatorie espresse dal dipartimento, i professori di ruolo e i ricercatori;
d) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
e) approva, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di dipartimento, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
f) approva, su proposta delle giunte di dipartimento, sentito il senato accademico, il conferimento dei contratti di insegnamento;
g) delibera, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di dipartimento o le scuole competenti, l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
h) assegna alle unità organizzative titolari di budget le risorse finanziarie, secondo quanto previsto dal budget approvato dal consiglio di amministrazione;
i) delibera sulle assunzioni di personale amministrativo e adotta i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione delle risoluzioni dovute a dimissioni;
j) delibera in ordine all'esenzione dalle tasse e dai contributi con fondi dell'università.

Art. 11

Il rettore è responsabile dell'attività didattica e scientifica svolta nell'università e delle attività del personale docente e di ricerca. Dura in carica un triennio.

Il rettore:
a) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
c) irroga le sanzioni disciplinari agli studenti;
d) elabora per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico;
e) può conferire a professori ordinari il compito di curare particolari aspetti dell'andamento dell'università, rientranti nelle sue competenze;
f) ha la rappresentanza scientifica della comunità accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facoltà di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del direttore generale in presenza di impegni economici.

La nomina del rettore è comunicata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 12

Il senato accademico è composto:
a) dal rettore, che lo presiede e lo convoca secondo le modalità disciplinate nell'articolo 14;
b) dai prorettori;
c) dai direttori di dipartimento;
d) dai direttori delle scuole.

In caso di assenza o impedimento ciascun direttore di dipartimento o di scuola designa un suo delegato che, in tal caso, ha voto deliberativo.

L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è inviato al presidente del consiglio di amministrazione.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore generale il quale esercita la funzione di segretario.

Quando siano all'ordine del giorno argomenti di preminente interesse degli studenti, viene invitato alla seduta del senato il rappresentante degli studenti in consiglio d'amministrazione.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dallo statuto, dal regolamento generale di ateneo e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario.

Esso opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal consiglio d'amministrazione.

In particolare, il senato accademico valuta le linee guida di sviluppo dell'università che vanno a comporre il piano strategico e la conformità con questo delle proposte dei dipartimenti, delle scuole e delle giunte di dipartimento. La valutazione viene trasmessa al comitato esecutivo.

Inoltre, il senato accademico nel quadro dell'indirizzo generale di sviluppo dell'università:
a) individua le aree e le strutture nelle quali devono essere realizzati, in via prioritaria, i progetti di ricerca, formulando gli obiettivi da conseguire e proponendo il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;
b) propone, attraverso il rettore, al comitato esecutivo, sentiti i consigli di dipartimento, i posti di ruolo e di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico;
c) elabora progetti didattici, proponendo il fabbisogno finanziario per ciascun progetto;
d) propone al comitato esecutivo, sentiti i consigli di dipartimento, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
e) esprime parere in merito alle proposte di conferimento dei contratti di insegnamento avanzate dalle giunte di dipartimento;
f) propone al comitato esecutivo, valutate le proposte dei consigli di dipartimento o delle scuole competenti, l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

Art. 13

Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai corsi di laurea del medesimo dipartimento.

Il consiglio di dipartimento è presieduto dal direttore che lo convoca secondo le modalità disciplinate nell'articolo 14.

Il direttore di dipartimento, che dura in carica tre anni, può farsi sostituire da un componente della giunta di dipartimento in caso di assenza o impedimento.

Il direttore di dipartimento formula al rettore e al direttore generale proposte relative alla predisposizione del piano strategico.

Il consiglio di dipartimento, nell'ambito del budget assegnato e in conformità al piano strategico:
a) determina l'indirizzo generale del dipartimento;
b) esprime al senato accademico parere in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti;

c) propone, attraverso il rettore, al senato accademico i posti di ruolo vacanti e posti di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico;
d) all'esito dell'attività istruttoria disciplinata dal regolamento generale di ateneo, delibera, motivando, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, una graduatoria di nominativi e la propone al rettore;
e) organizza la didattica e coordina la ricerca, verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca e assume le deliberazioni conseguenti, tenuto conto delle indicazioni dei prorettori;
f) propone al senato accademico l'attivazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca.

La giunta di dipartimento è composta da:
a) il direttore di dipartimento che la presiede e la convoca secondo le modalità disciplinate nell'articolo 14;
b) i coordinatori dei corsi di laurea nominati dal direttore;
c) i coordinatori delle comunità di ricerca afferenti al dipartimento;
d) i direttori delle scuole, afferenti al dipartimento, ove presenti.

Alle adunanze della giunta partecipano, con voto consultivo, il prorettore alla didattica e il prorettore alla ricerca.

La giunta
a) propone al senato accademico il conferimento di contratti di insegnamento;
b) approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli studenti;
c) nomina la commissione istruttoria per le procedure di assunzione dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 14

La convocazione degli organi accademici avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa, inviato dal presidente dell'organo accademico o da suo delegato almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza.

L'invio può essere effettuato con telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo.

L'organo è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto; nel computo non si tiene conto di coloro che hanno preventivamente giustificato per iscritto l'assenza.

La seduta non è in alcun caso valida se non è presente il presidente o suo delegato e, comunque, se non è presente almeno ¼ dei componenti aventi diritto al voto.

Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce), che il segretario.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che la vigente normativa, lo statuto o i regolamenti stabiliscano una maggioranza qualificata; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato; gli astenuti sono comunque presi in considerazione al fine della determinazione del quorum e non si considerano astenuti, bensì assenti non giustificati, coloro che si allontanano al momento della votazione.

Art. 15

Le scuole organizzano la didattica post lauream prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e alle professioni e organizzano programmi di ricerca finanziati dall'esterno sui temi di attinenza delle proprie attività.

L'organizzazione e il funzionamento delle scuole sono disciplinati dai relativi regolamenti.

Il direttore della scuola formula al rettore e al direttore generale le proposte relative alla predisposizione del piano strategico.

Le scuole possono proporre al dipartimento competente, nei limiti dei rispettivi budget, proposte di chiamate di professori di ruolo e di ricercatori, da attuarsi eventualmente attraverso cofinanziamento.

Ai fini del presente statuto sono scuole la *LUISS Business School* e la *School of Government*, nonché ogni altra Scuola assimilabile che sarà attivata ai sensi dell'articolo 7, lett. j).

Art. 16

I professori e ricercatori che si riconoscono in aree scientifiche disciplinari omogenee o che sono accomunati da una medesima tematica di ricerca compongono una comunità di ricerca.

La proposta di costituzione delle comunità di ricerca è approvata dal senato accademico, secondo le modalità disciplinate nel regolamento generale di ateneo.

La comunità di ricerca è rappresentata nella giunta di dipartimento da un coordinatore eletto dai componenti la comunità.

Art. 17

Il corpo accademico è composto dai professori di ruolo dell'università ed è presieduto dal decano.

Il corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane in ruolo tra i professori intervenuti.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'università le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale.

Al rettore, ai prorettori e ai direttori di dipartimento e delle scuole viene riconosciuta un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione.

Art 19

Il direttore generale, oltre ad assolvere le funzioni previste dall'ordinamento universitario e di legge, sovrintende alla esecuzione di tutte le attività di amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane e patrimoniali dell'università, nei limiti dei poteri ad esso conferiti dal comitato esecutivo e dal presidente o dal vice presidente esecutivo.

Art. 20

L'università istituisce un nucleo di ateneo per la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, nonché dei servizi per gli studenti.

I membri del nucleo sono nominati dal comitato esecutivo, sentito il senato accademico.

L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di ateneo sono definiti con il regolamento di cui all'art. 4.

Art. 21

Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico nomina il collegio di disciplina, composto da cinque professori di ruolo in regime di tempo pieno, quali membri effettivi e tre membri supplenti. Il collegio di disciplina nomina, al suo interno, il presidente tra uno dei cinque membri effettivi. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile una sola volta.

Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori, fatte salve le eventuali responsabilità civili e/o penali, ed esprime in merito parere conclusivo.

Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al paragrafo precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

Art. 22

L'ente promotore concorre a mettere a disposizione dell'università gli immobili per lo svolgimento delle attività universitarie.

Qualora l'università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto delle passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.

Per assicurare il mantenimento dell'università, l'ente promotore può integrare le entrate annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette patrimoniali, da altre iniziative, nonché da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo nella misura che verrà definita dall'ALUISS in rapporto con le effettive necessità della LUISS Guido Carli.

La LUISS Guido Carli, tenuto conto delle proprie disponibilità finanziarie, può contribuire, in base a convenzione, agli oneri di gestione degli immobili messi a disposizione dall'ente promotore.

Art. 23

L'università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'università può definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività di società e/o di altri organismi, fermo il nesso di strumentalità di cui al comma precedente.

La partecipazione di cui al primo comma è deliberata dal comitato esecutivo, sentito, ove di sua competenza, il senato accademico, dandone periodica informazione al consiglio di amministrazione.

Art. 24

Il logotipo della LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Roma è costituito, nella forma estesa, dall'acronimo LUISS con posposta la scritta Guido Carli, anteposta la rappresentazione di un capitello ionico e, sottostante, la dicitura Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli; nella forma abbreviata, dal capitello stesso compreso tra due scritte semicircolari: UNIVERSITÀ nella parte sovrastante e LUISS nella parte sottostante.

Il modello del logotipo stesso, come sopra descritto, è depositato presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 25

Il presente statuto entra in vigore alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

11A10273